

 <p>ASSOCIAZIONE BORGH AUTENTICI D'ITALIA</p>		
<p>ASSOCIAZIONE BORGH AUTENTICI D'ITALIA</p> <p>Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034</p> <p>C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticitalia.it - www.borghiautenticitalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</p> <p>Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) F. e P. I. 00161500913</p> <p>Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378</p> <p>www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</p> <p>Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR)</p> <p>C.F. e P.I.: 01295640914</p> <p>Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329</p> <p>www.unioneplamo.it</p>

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(approvato con delibera di C.C. n. 54 del 09/09/2019)

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Modolo, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);

Legge n. 218 del 11/08/2003 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;

Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;

Allegato alla Delibera G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39 servizi di trasporto pubblico non di linea.

Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 "Direttive in materia di Sportello unico per le Attività Produttive raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010".

Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n.148 del 14.09.2011;

Deliberazione di G.R. n. 37/19 del 21.07.2015 "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.

Decreto Legge n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019 e circolare del Ministero dell'Interno, prot. 300/*A/1840/19/149/2/019/01 del 28/02/2019;

"Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento." Approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/55 del 08/08/2019;

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e piattaforme digitali.

2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

4. È obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale le quali devono essere indicate già in fase di partecipazione alla gara per l'affidamento della licenza e possono essere modificate nel tempo con obbligo di darne immediata comunicazione al Comune di Modolo. Tale requisito permane anche dopo il conseguimento della licenza quale condizione indispensabile per il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

5. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire alla rimessa, con ritorno alla

stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. È fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio relative alla effettuazione di ulteriori servizi. Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail, messaggio vocale o di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.

6. Obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio con i dati indicati nell'articolo 11 della legge n. 21/1992;

7. In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

8. Il servizio di N.C.C. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna.

9. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano la modifica immediata con adeguamento automatico del presente regolamento.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 3 – TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al conseguimento della relativa Licenza Comunale, rilasciata a seguito di bando pubblico di concorso, ai soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 8 dello stesso.

2. L'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.

3. Le singole autorizzazioni sono iscritte in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

ART. 4 - CUMULO DI TITOLI

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi. È ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8. Comma 2, L. n. 21/1992, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

ART. 5 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15/01/1992, n. 21 e dell'art. 2 della legge 11/08/2003, n. 218; a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;

b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;

c) i consorzi tra imprese artigiane;

d) i soggetti privati titolari di impresa o che intendano avviarne una, per lo svolgimento esclusivo delle attività indicate alla lett. b) comma 2 dell'art.1 L. n. 21/1992;

2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

3. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

4. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio competente del Comune di Modolo: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

b) copia dell'atto di conferimento della titolarità debitamente registrato; c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.

7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio competente del Comune di Modolo ad opera del rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ART. 6 RIMESSE PER IL SERVIZIO N.C.C.

1. La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta ed è il luogo, a disposizione dell'utenza, presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio; essa deve essere ubicata nel territorio regionale. Per rimessa deve intendersi un ricovero anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio destinato alla sosta ed alla manovra degli autoveicoli. Il titolare deve dimostrarne l'esatta destinazione d'uso in coerenza con la finalità di rimessa.

ART. 7 – NUMERO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il numero di licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per autovetture fino a nove posti, che può rilasciare il Comune di Modolo è fissato in n. 2 titolarità.

2. Il Comune determina il numero di veicoli M1 da adibire al servizio di taxi o noleggio con conducente attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:

- il numero di titolarità già operanti;
- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- estensione territoriale;
- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

3. Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni e licenze, il Comune deve tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui al comma 2 che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione di Consiglio Comunale che approva il Regolamento comunale in materia o lo modifica con riferimento al numero totale di titolarità rilasciate. La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al comma 2 in modo tale da rendere evidente le necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

CAPO III ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) possedere la patente di guida appropriata e le certificazioni di abilitazione professionale previste dalla vigente normativa ed in particolare dal Codice della Strada;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) avere la disponibilità di una sede e una rimessa, in base ad un valido titolo giuridico, con adeguata destinazione urbanistica e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, nel territorio Regionale;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità in forza di un contratto (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
- g) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- h) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di N.C.C. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
- i) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- l) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- m) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - D. lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)
 - Legge n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
 - Legge n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza)

mafiosa);

n) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;

o) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni.

p) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;

Nelle imprese individuali il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare.

In caso di organismi societari, il requisito deve essere posseduto da:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di organismo sociale;
- dal soggetto preposto alla guida dell'autovettura;

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. In caso di organismi societari il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante e dalla persona preposta alla guida dell'autovettura inserita nell'impresa in modo permanente ed effettivo (es. dipendente, socio, collaboratore familiare, ecc.) ed essere fisicamente idonea al servizio.

5. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dall'autorizzazione del servizio di noleggio.

ART. 9 – CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. L'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal Comune di Modolo viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.

2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

ART. 10 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio disponibili;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

f) elementi che comportano l'esclusione della domanda.

2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio, nella sezione Bandi e Avvisi di Amministrazione Trasparente e sul sito internet del Comune di Modolo per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 11 – TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

A) Titoli personali massimo punti 5

	Titolo di studio	punti
A1	Laurea o diploma di scuola media superiore	1,5
	Licenza media inferiore	1,0

	Conoscenza lingue straniere	punti
A2	Conoscenza di una lingua straniera	1,0
	Conoscenza di altre lingue straniere	0,5 per ogni ulteriore lingua sino ad un massimo di 1,5

B) Titoli professionali massimo punti 18

	ANZIANITA' OPERATIVA NEL SETTORE	punti
B1	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente	1,5 ogni 12 mesi di attività effettivamente svolta sino a un massimo di 9 punti
	Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico	1,0 ogni 12 mesi di attività effettivamente svolta sino a un massimo di 6 punti

	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	punti
B2	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente	0,5 a dipendente sino a un massimo di 3 punti

C) Situazione occupazionale e carichi di famiglia massimo punti 12

<u>C1</u>	<u>Stato di disoccupazione al momento della pubblicazione del bando</u>	<u>4 punti</u>
------------------	--	-----------------------

	CARICHI DI FAMIGLIA	punti
C2	Presenza nel nucleo familiare di persone a carico	1,0 per ogni persona a carico, 2,0 se la persona a carico è un minore, sino a un massimo di 6 punti
	Presenza nel nucleo familiare di portatori d'handicap (cumulabile con i punti per minori a carico)	1,0 per ogni familiare a carico sino a un massimo di 2 punti

D) Altri titoli massimo punti 5

	<u>servizi</u>	<u>punti</u>
D2	Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività istituzionali sino a 500 Km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi annuali	1,0
	Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività istituzionali sino a 700 Km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi annuali	2
	Impegno a utilizzare un veicolo con supporti e attrezzature idonei al trasporto disabili (la mancanza del requisito dichiarato sul veicolo costituisce causa di impedimento all'inizio dell'attività)	2

Totale dei punti 40,00

2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale il possesso di uno o più dei seguenti ulteriori requisiti:

- l'aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
- l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- la creazione di nuove imprese anche al fine di favorire la concorrenza;
- la creazione di nuove imprese al femminile per superare il divario nell'accesso al lavoro delle donne;

3. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si potrà ricorrere per lo scorrimento degli eventuali idonei qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità da riaffidare.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle licenze. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5

marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 – necessaria ai fini dell'avvio del servizio N.C.C..

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 90 giorni. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente idoneo sulla base della graduatoria pubblicata.

ART. 13 - VALIDITÀ DELLE TITOLARITÀ

1. Le titolarità del servizio di noleggio hanno validità di 10 anni e alla scadenza di tale periodo rientrano nella disponibilità del Comune che provvederà alla loro assegnazione mediante nuovo bando pubblico di concorso.

2. Le titolarità sono sottoposte a vidimazione quinquennale al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, fatto salvo il monitoraggio annuale teso alla verifica del mantenimento dei requisiti.

3. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

ART. 14 - CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'AVVIO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI N.C.C.

1. Costituiscono motivo di impedimento all'avvio ed all'esercizio dell'attività del servizio di N.C.C. , oltre l'assenza dei requisiti per l'ottenimento della titolarità previsti al precedente articolo 4, anche le seguenti cause:

- 1) non avere la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio situata all'interno del territorio Regionale;
- 2) non avere la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;
- 3) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio o titolo autorizzatorio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- 4) aver trasferito ad altri l'autorizzazione N.C.C. prima del decorso di cinque anni dalla data di acquisizione della titolarità.

2. Qualora si verificano una o più delle situazioni di cui al precedente comma si procederà alla revoca della licenza per decadenza dall'idoneità del titolare del servizio di noleggio con conducente.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DEL TITOLARE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

2. Il titolare può farsi sostituire temporaneamente da soggetti in possesso dei prescritti requisiti professionali (abilitazione alla professione e/o iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992), come indicati nell'art. 10 della legge n. 21/1992 e per i casi espressamente indicati da tale norma.

3. Il sostituto non dovrà svolgere, inoltre, altra attività a carattere professionale, contemporaneamente all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento.

4. La sostituzione del titolare avviene a seguito di presentazione, da parte di quest'ultimo, di apposita

istanza al SUAPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 16-32, della legge regionale n.3/2008.

5. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi di sostituzione tra quelli previsti dalla legge, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente i requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione previsti dai commi precedenti.

ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI

1. Il titolare, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis codice civile, può avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione dei familiari, sempre che gli stessi siano in possesso dei prescritti requisiti (in particolare dell'abilitazione professionale e/o dell'iscrizione al ruolo conducenti).

2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al SUAPE, ai sensi della legge regionale n. 3/2008 indicando la persona della cui collaborazione intende avvalersi ed il relativo grado di parentela o affinità, ed allegando copia dei documenti atti a provare, in capo a tale soggetto, il possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività.

ART. 17 - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Nei casi previsti dall'art. 9 della L. 21/1992, chi subentra nell'esercizio dell'attività deve comunicare allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia del Comune di Modolo, ai sensi della L.R. 3/2008, l'avvenuto trasferimento.

ART. 18– RINUNCIA ALL'ATTIVITÀ E DECADENZA

2. Il titolare può interrompere l'attività con presentazione di apposita comunicazione di rinuncia e cessazione di attività ai sensi della legge n. 3/2008.

3. Ricorre l'istituto della decadenza nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione secondo quanto previsto nell'art. 12;

b) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;

c) per fallimento del soggetto titolare;

d) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

e) per morte del titolare, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 7 e dal punto 2 dell'art. 9 della L. 21/1992;

f) quando viene a mancare al titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività stessa di cui al precedente art. 4;

g) quando viene esercitata da persone che non siano il titolare o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante, salvo i casi di cui ai precedenti articoli 15 e 16;

h) quando sia sopravvenuta una delle cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S., dalla L. 575/1965 e dalla L. 1423/1965;

4. Il provvedimento è adottato dal Responsabile competente al SUAPE che provvede, altresì, a comunicarlo all'Ufficio Provinciale D.T.T. per l'adozione di ulteriori conseguenti provvedimenti di competenza previsti dalla normativa di settore.

5. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire

scritti difensivi e di essere sentito in merito, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione ai sensi della Legge 241/1990.

ART. 19 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza la preventiva comunicazione al Comune di Modolo ai sensi dell'art. 1, comma 20-21 della L.R. 3/2008.

2. Il Responsabile competente al SUAPE rilascia apposito nulla osta per la sostituzione da presentare, a cura dell'interessato, al competente Ufficio della Motorizzazione.

ART. 20 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Ogni autoveicolo destinato al servizio di N.C.C. è posto sotto la vigilanza dell'Autorità di vigilanza Comunale per il rispetto delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività, il possesso dei requisiti in capo al titolare e quanto altro previsto al riguardo dalla disciplina della materia.

2. Il servizio di N.C.C. deve essere svolto con l'impiego degli autoveicoli di cui all'art. 85, comma 2, del D. Lgs. 285 del 30.4.1992, muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 3, dello stesso Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

ART. 21 – CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- «N.C.C.»

- «COMUNE DI MODOLO» e lo stemma comunale.

2. I suddetti veicoli devono essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionate nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta «Comune di MODOLO» e «N.C.C.»

- al centro lo stemma del Comune.

- nella parte inferiore, il numero assegnato dal Comune relativo all'attività.

3. La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria e resa inamovibile.

ART. 22 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Gli autoveicoli possono essere sottoposti a verifica da parte degli organi di vigilanza del Comune. Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di decoro e di conservazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dell'attività. In tal caso, inoltre, al titolare sarà concesso un termine non superiore a un mese per provvedere alla messa in efficienza o alla sostituzione dell'autovettura.

ART.23 - STAZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. sostano, a disposizione dell'utenza, ciascuna nella propria rimessa che deve essere situata all'interno del territorio regionale, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. In ciascuna rimessa deve essere predisposta idonea tabella riportante la denominazione della ditta, l'indicazione della sede ed il numero di reperibilità telefonica.

2. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico del Comune di Modolo ad eccezione della sosta sulle aree pubbliche destinate allo stazionamento delle vetture adibite all'esercizio di N.C.C. eventualmente individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto, le quali saranno delimitate da apposite

strisce di colore giallo ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. 16/12/1992, N. 495.

ART. 24 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA E INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa o la sede del vettore sia presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge 15/01/1992, n. 21.

2. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso la sede o nelle rimesse e negli spazi di stazionamento su area pubblica, con ritorno alle stesse, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni. È fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, con i dati indicati nell'articolo 11 della Legge n. 21/1992, sin dalla partenza dalla rimessa relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale, mediante telefax o segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto. Fino all'adozione del decreto citato decreto il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

3. In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato, il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

4. Il Comune provvede a garantire adeguata informazione all'utenza del servizio di N.C.C. circa i luoghi eventualmente adibiti allo stazionamento pubblico nonché l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici. Dovrà altresì pubblicizzare il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.

ART. 25 - DIVIETO DI ESERCITARE SERVIZI ED ITINERARI FISSI CON ORARI E TARIFFE PRESTABILITI.

1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.

ART. 26 - FOGLIO DI SERVIZIO

1. Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" avente le seguenti caratteristiche:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza.

2. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) dati del committente;

3. A tal fine il competente Ufficio Comunale predispose un modello/schema tipo di foglio di servizio, curandone la vidimazione, al quale si dovranno conformare i titolari del servizio N.C.C.. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, per un periodo di due settimane e

successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare, unitamente al titolo abilitativo in originale per l'esercizio dell'attività, per un periodo di cinque anni. A bordo del veicolo dovrà altresì essere tenuta costantemente una copia conforme all'originale titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

ART. 27 - NORME DI COMPORTAMENTO (OBBLIGHI DEI CONDUCENTI)

1. Il conducente del veicolo utilizzato per il servizio ha l'obbligo di:

- a) tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
- b) prestare all'evenienza assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati;
- c) garantire tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;
- d) presentare e mantenere sempre il veicolo pulito, ordinato ed in perfetto stato di efficienza;
- e) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) tenere a bordo del mezzo copia conforme all'originale del titolo autorizzativo e del presente regolamento;
- g) tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio e al rientro in rimessa il foglio di servizio come previsto dall'art. 180, comma 3 del Codice della Strada;

2. Nell'espletamento del servizio di N.C.C. non è consentito:

- 1) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio di trasporto;
- 2) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- 3) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- 4) fumare o mangiare durante la corsa;
- 5) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- 6) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- 7) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- 8) portare animali propri a bordo del veicolo;
- 9) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- 10) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- 11) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

È consentito ai titolari di autorizzazione N.C.C. di rifiutare il servizio:

- 1) a soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- 2) a soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
- 3) a soggetti in precario stato igienico;
- 4) a soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo e senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dei veicoli e senza aver ottenuto il

consenso degli altri viaggiatori.

ART. 28 - NORME DI COMPORTAMENTO (OBBLIGHI DEGLI UTENTI)

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d' intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dei veicoli e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 29 - TARIFFE

1. Nel rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente come definiti, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 21/1992, dal D.M. 20/4/1993 del Ministero dei Trasporti, i titolari del servizio di N.C.C., in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno di ciascun autoveicolo di servizio.

2. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo dei suindicati importi tariffari.

3. Il trasporto delle carrozzine e attrezzature per i disabili oltre che dei cani da accompagnamento per i non vedenti sono gratuiti.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e nel caso di servizi speciali richiesti dall'amministrazione comunale si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

ART. 30 - VIGILANZA

1. Il controllo sull'applicazione e pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune di Modolo che si avvale per l'attività di vigilanza, della Polizia Locale.

ART. 31 - SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni alle norme, obblighi e prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
- sanzioni amministrative accessorie della sospensione o la revoca della titolarità della licenza.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 32 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L' autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nel caso in cui il conducente:

- 1) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- 2) violi le norme relative all'individuazione dei soggetti autorizzati alla guida dei veicoli N.C.C.;
- 3) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- 4) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Settore competente che provvede ad informare l'Ufficio Provinciale D.T.T. per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- 1) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente e con licenze per il servizio di taxi;
- 2) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
- 3) quando il titolare incorra per tre volte nell'arco di un quinquennio nella sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente art. 32;
- 4) quando venga accertato l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente art. 32;

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

3. Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D. Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada - e del relativo Regolamento di esecuzione, della Legge n. 21/1992, del D. Lgs. n. 267/2000 e norme attinenti, degli altri Regolamenti Comunali e più in generale delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo informatico del Comune.

